



NOMINARE I SUPPLEMENTI

Un diritto per gli studenti, un dovere per la scuola

Diritto allo studio: va sempre nominato il supplente

No alle pratiche dilatorie o contrarie alle leggi, dopo la nota ministeriale n. 9839/8 novembre 2010.

Diritto costituzionale

Riassumiamo i punti forti della questioni:

1 - esiste un diritto, anche costituzionale, allo studio e alle attività di insegnamento nelle forme e nelle quantità indicate dalla normativa;

2 - nessuno può cambiare i termini di quanto previsto contrattualmente;

3 - in assenza del personale docente, anche per le assenze brevi, si devono nominare i supplenti;

4 - non si possono accorpate le classi e non si può "scaricare" questa operazione ad altri, si tratta infatti, se pur in via temporanea, di una modifica dell'organico non autorizzata la costituzione di pluriclassi e se del caso la violazione di norme di sicurezza;

5 - non può essere utilizzato per le supplenze il personale docente della scuola primaria utilizzato in compresenza, se essa esiste a seguito di un progetto didattico del collegio docenti;

6 - i docenti di sostegno non possono essere usati come supplenti, in quanto comunque svolgono la loro delicata e complessa funzione come supporto alla classe del disabile di riferimento;

7 - nella scuola secondaria le supplenze devono essere assegnate, date le premesse, garantendo agli studenti il rispetto del monte orario per materia.

8 - i "casi di forza maggiore" devono essere eccezionali e non la regola, compete l'onere della prova all'amministrazione.

Supplenze per le assenze inferiori a 10 giorni

No all'accorpamento delle classi

UIL Scuola Pisa
Segreteria Provinciale
via Barattularia 12
56121 Pisa

Tel. 050 2208342
Fax 050 506183
Mail: pisa@uilscuola.it